

DECRETO N. 341

VISTI gli artt. 4 e 5 L. 18.4.1984 n. 80;

VISTA la deliberazione CIPE in data 2.5.1985 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO CHE

- Il P.G.R.C. preposto all'attuazione dell'art. 4 L. 80/84, con Ord. N. 63 del 30.10.1987, ha affidato al Consorzio Ferroviario San Giorgio – Volla la concessione per l'intervento di “Progettazione e realizzazione del Raddoppio della linea ferroviaria Torre Annunziata – Castellammare e potenziamento della linea ferroviaria Scafati - Sarno”.
- Con Ord. 127 del 11.05.1988, il P.G.R.C. ha disposto il subentro nella concessione da parte del Consorzio San Giorgio – Volla Due.
- Il 25.07.1988 è stata stipulata, tra P.G.R.C. e Consorzio Ferroviario San Giorgio Volla Due, la Convenzione n. 13 di Rep. per la disciplina della concessione delle opere precedentemente indicate.
- In data 05.02.1992 è stata stipulata tra P.G.R.C., Consorzio Ferroviario San Giorgio Volla Due e la Gestione Governativa della Circumvesuviana – Ferrovia ed Autolinee, la convenzione n. 59.
- In data 21.12.1993 è stato stipulato tra il P.G.R.C. ed il Concessionario l'atto aggiuntivo Rep. n. 70.
- In data 25.01.2006 è stato stipulato tra il P.G.R.C. ed il Concessionario – con Rep. n. 109 - l'atto modificativo alla convenzione n. 13 e successivi atti aggiuntivi Rep. n. 70. Tale atto ha ridefinito l'oggetto contrattuale nel Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Torre Annunziata – Castellammare, stralciando il potenziamento della linea Scafati - Sarno.
- Con ordinanza P.G.R.C. n. 1155 del 25.11.2006 è stato approvato il progetto definitivo I Stralcio del “Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Torre Annunziata – Castellammare” ed il relativo schema di atto applicativo.
- Con ordinanza P.G.R.C. n. 1190 del 26.06.2008 è stato approvato il progetto definitivo II Stralcio del “Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Torre Annunziata – Castellammare”.
- Con ordinanza P.G.R.C. n. 1191 del 26.06.2008 sono stati approvati i piani particellari grafici e descrittivi delle aree per la realizzazione del “Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Torre Annunziata – Castellammare. Secondo stralcio”, le cui opere sono state dichiarate ope legis di pubblica utilità ed i cui lavori sono stati dichiarati urgenti ed indifferibili.
- Con decreto P.G.R.C. n. 2251 del 5.05.2012 è stata espletata la procedura espropriativa per il trasferimento al patrimonio della Regione Campania delle superfici occorrenti per l'esecuzione dei lavori di costruzione della nuova stazione di Stabia Scavi (ex Via Nocera). Tra tali superfici figura quella riportata nel catasto terreni del Comune di Castellammare di Stabia Foglio 6 particella n. 2913 (scaturita dalla originaria particella n. 628) nonché quella riportata nel catasto terreni del Comune di Castellammare di Stabia Foglio 6 particella 2809 di mq 240 (derivata dalla maggiore consistenza della particella n. 393) sulla quale insistono due costruzioni adiacenti adibite a deposito di rifiuti speciali e a deposito di cartelle cliniche a servizio della Clinica Stabia
- In data 18.01.2017 la “Comunione Immobiliare Parco Salus” ha presentato una richiesta di retrocessione di superficie relativamente alla particella n. 2809 (ex 383) di mq. 240.
- In data 07.02.2017 è pervenuta la relazione del Consorzio Ferroviario San Giorgio Volla Due in merito alla richiesta di retrocessione.
- In data 08.03.2017 è pervenuto il parere favorevole alla richiesta di retrocessione espresso dalla DL e dal RP.

CONSIDERATO CHE

- A seguito dell'esproprio della quasi totalità delle superfici libere condotte in locazione dalla Clinica Stabia S.p.A. è risultato impossibile reperire superfici su cui delocalizzare gli impianti attualmente presenti sulla particella n. 2913 a servizio della clinica stessa. Per tale situazione, la Clinica Stabia ha prodotto una serie di ricorsi al TAR in opposizione alla demolizione degli impianti ricadenti sulla particella n. 2913, un altro ricorso al TAR per ottenere l'annullamento del decreto di esproprio n. 2251 ed ha attivato un giudizio davanti al Tribunale di Napoli per opposizione alle indennità depositate. Per tale ultimo giudizio è stata redatta una Consulenza Tecnica di Ufficio che ha determinato, fra l'altro, un indennizzo di oltre 200.000 euro per il costo di demolizione degli impianti, oltre al costo per la delocalizzazione degli stessi.
- A seguito della picchettazione delle aree è risultato che la particella 2809 di 240 mq non è interessata da opere stabili della ferrovia, né da opere accessorie a sostegno del rilevato ferroviario e pertanto una eventuale retrocessione non comporterebbe alcuna limitazione o danno all'esecuzione dei lavori.
- Il Concessionario ha evidenziato, inoltre, che la retrocessione, oltre ad evitare la delocalizzazione dei due depositi per rifiuti speciali e cartelle cliniche, potrà favorire la ricostruzione sulla particella 2809, non più espropriata, degli impianti da demolire attualmente insistenti sulla particella 2913. La nuova ubicazione di tali impianti, infatti potrebbe essere concessa in deroga in quanto a distanza superiore ai 6 metri dalla zona di occupazione della rotaia più vicina. Al riguardo il concessionario riferisce anche che la ditta proprietaria ha già in fase di ultimazione il progetto di ricostruzione degli impianti da sottoporre all'EAV per la relativa autorizzazione. La retrocessione comporterebbe, ovviamente, anche una riduzione delle indennità di espropriazione e dell'importo per risarcimento del danno stimato nella citata CTU e verrebbero a cessare molte delle doglianze della ditta proprietaria con possibili vantaggi nei giudizi ancora pendenti.

VISTO il parere n. 415, espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nell'adunanza del 16.03.2017 favorevole all'adozione di un provvedimento di retrocessione della particella n. 2809 (ex 383) foglio 6 del Comune di Castellammare di Stabia con le prescrizioni che è necessario procedere alla retrocessione non in testa alla ditta "Comunione Immobiliare Parco Salus", che non risulta in alcun provvedimento espropriativo in quanto non è mai risultata intestataria catastale delle superfici espropriate, ma a favore dell'attuale ditta risultante in catasto e che occorre specificare che ogni eventuale maggiore onere che dovesse manifestarsi a seguito dell'accoglimento della richiesta di retrocessione formulata deve essere posto a carico esclusivo del Concessionario.

VISTA la pec del Consorzio Ferroviario San Giorgio Volla del 4.04.2017 con la quale è stata trasmessa una aggiornata visura catastale della particella 383 dalla quale si evince che i proprietari di tale particella sono all'attualità : Ambrosio Giuseppina, Clinica Stabia S.p.A., D'Errico Gallipoli Adolfo, Di Mauro Arturo, Di Mauro Vincenzo, Matarese Giulia, Quartuccio Annalisa e Scarselli Luisa. Con la stessa pec è stata trasmessa anche la scheda di valutazione n. 64-152 allegata alla autorizzazione al deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli numero nazionale NA01183763K e numero provinciale 326847 della somma di € 50.200,00 di cui € 45.100,00 relativi alla particella 2809 (ex 383) ed € 5.100,00 relativi ad altre particelle. In particolare per la particella 2809 sono stati depositati € 8.400,00 per indennità terreni, € 21.000,00 per locale deposito cartelle cliniche, € 3.700,00 per locale deposito rifiuti pericolosi ed € 12.000,00 per muro di recinzione.

RITENUTO, pertanto, di poter retrocedere la particella 2809 (ex 383) di mq 240 espropriata con decreto PGRC n. 2251 del 5.05.2012 a favore degli attuali proprietari risultanti in catasto: Ambrosio Giuseppina, Clinica Stabia S.p.A., D'Errico Gallipoli Adolfo, Di Mauro Arturo, Di Mauro Vincenzo, Matarese Giulia, Quartuccio Annalisa e Scarselli Luisa.

RITENUTO di determinare in € 45.100,00 complessivi il valore attuale della particella 2809 (ex 383) così distinto: € 8.400,00 per indennità terreni, € 21.000,00 per locale deposito cartelle cliniche, € 3.700,00 per locale deposito rifiuti pericolosi ed € 12.000,00 per muro di recinzione.

RITENUTO, inoltre, di specificare che ogni eventuale maggiore onere che dovesse manifestarsi a seguito dell'accoglimento della richiesta di retrocessione formulata deve essere posto a carico esclusivo del Concessionario.

RITENUTO, infine, di specificare che, a seguito della presente retrocessione, il Coordinatore – Soggetto Attuatore della Struttura Legge 80/84 è autorizzato a provvedere allo svincolo a favore del PGRC preposto all'attuazione dell'art. 4 L. 80/84 della somma parziale di € 45.100,00 depositata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli numero nazionale NA01183763K e numero provinciale 326847, mentre per la restante somma di € 5.100,00, relativa ad altre particelle diverse dalla 2809, si potrà provvedere allo svincolo a favore dei legittimi proprietari.

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Campania preposto all'attuazione dell'art. 4 della legge 80/84 n. 1291/2014 e n. 1292/2014.

Alla stregua della istruttoria compiuta dalla Struttura e delle risultanze e degli atti, tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge.

D I S P O N E

1. Di prendere atto del parere n. 415 espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 16.03.2017 (All. 1).
2. Di pronunciare la retrocessione della superficie riportata nel catasto terreni del Comune di Castellammare di Stabia Foglio 6 particella 2809 di mq 240 (derivata dalla maggiore consistenza della particella n. 393) - espropriata con decreto PGRC n. 2251 del 5.05.2012 - a favore degli attuali proprietari risultanti in catasto:
 - Ambrosio Giuseppina nata a San Giuseppe Vesuviano CF MBRGPP43L51H931Z proprietà per 16/1000;
 - Clinica Stabia S.p.A. CF 01321840637 proprietà per 861/1000;
 - D'Errico Gallipoli Adolfo nato a Napoli il 23.09.1951 CF DRRDLF51P23F839O proprietà per 31/1000;
 - Di Mauro Arturo, nato a Napoli il 15.05.1949 CF DMRRT49E15F839I usufrutto per 25/1000;
 - Di Mauro Vincenzo nato a Napoli il 14.10.1979 CF DMRVCN79R14F839C nuda proprietà per 25/1000;
 - Matarese Giulia nata a Napoli il 10.05.1927 CF MTRGLI27E50F839 proprietà per 31/1000;
 - Quartuccio Annalisa nata a Castellammare di Stabia CF QRTNLS49S43C129I proprietà per 31/1000;
 - Scarselli Luisa nata a Nocera Inferiore il 29.12.1982 CF SCELSU82T69F912D proprietà per 5/1000.
3. Di determinare in € 45.100,00 complessivi il valore attuale della particella 2809 (ex 383) così distinto: € 8.400,00 per indennità terreni, € 21.000,00 per locale deposito cartelle cliniche, € 3.700,00 per locale deposito rifiuti pericolosi ed € 12.000,00 per muro di recinzione.
4. Ogni eventuale maggiore onere che dovesse manifestarsi a seguito dell'accoglimento della richiesta di retrocessione formulata deve essere posto a carico esclusivo del Concessionario.
5. A seguito della presente retrocessione, il Coordinatore – Soggetto Attuatore della Struttura Legge 80/84 è autorizzato a provvedere allo svincolo a favore del PGRC preposto all'attuazione dell'art. 4 L. 80/84 della somma parziale di € 45.100,00 depositata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli numero nazionale NA01183763K e numero provinciale 326847, mentre per la restante somma di € 5.100,00, relativa ad altre particelle diverse dalla 2809, si potrà provvedere allo svincolo a favore dei legittimi proprietari.

6. Il Concessionario San Giorgio Volla Due provvederà alla registrazione e trascrizione del presente decreto, alla voltura delle aree sopra descritte, alla notifica alle ditte proprietarie nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ed alla pubblicazione sul B.U.R.C. .

La Struttura di Coordinamento L. 80/84 è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento che sarà, inoltre, notificato, per competenza, al Concessionario.

Napoli, 18.05.2017

Dott. Ing. Agostino Magliulo